

MODIFICAZIONI STATUTO NORD MILANO AMBIENTE S.P.A.

1) **Art. 3** al secondo capoverso, ultimo alinea, aggiungere: “comprese la progettazione e realizzazione di impianti energetici e fonti alternative”

2) **Art. 5, comma 2**: modificare “80% (ottanta per cento)” con “60% (sessanta per cento)”.

3) **Art. 8**: sostituirlo con il seguente:

“Le azioni ordinarie della società possono essere trasferite, a titolo oneroso, esclusivamente secondo le modalità dettate dallo statuto e dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Per “trasferimento” deve intendersi qualsiasi negozio a titolo oneroso, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l’usufrutto di dette azioni, o diritti in forza dei quali si consegna, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento della titolarità di dette azioni o diritti.

In caso di costituzione del diritto di pegno, usufrutto o altro diritto, il diritto di voto deve permanere in capo al socio datore di pegno, nudo proprietario o al datore di altro diritto che è obbligato pertanto a mantenerlo per sé senza poterlo trasferire al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non riconosce il diritto di voto.

I soci privati scelti mediante procedura di evidenza pubblica che intendano compiere atti di trasferimento *inter vivos* della titolarità delle azioni o dei diritti di opzione o atti di trasferimento e/o costituzione di ogni altro diritto ad esse inerente, dovranno inviare, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio di Amministrazione ed agli altri soci, una comunicazione che individui la percentuale di partecipazione e/o la natura dei diritti oggetto del proposto trasferimento.

Le azioni di cui sono titolari i soci pubblici possono essere alienate in favore di altri soggetti pubblici, oppure, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica richieste dalla legge, in favore dei soggetti privati, ferma restando la partecipazione pubblica stabilita dallo statuto. Le azioni di cui sono titolari i soci privati possono essere alienate in favore dei soci pubblici. L’alienazione delle azioni di cui sono titolari i soci privati in favore di altri soggetti privati potrà avvenire soltanto a seguito di procedura di evidenza pubblica effettuata dal Consiglio di Amministrazione. Le procedure di evidenza pubblica per l’alienazione delle azioni in favore di soggetti privati devono essere dirette anche a valutarne le specifiche capacità operative.

La cessazione degli effetti, a qualsiasi titolo, del contratto di servizio determinerà, per i soci privati, la perdita della qualità di socio e la liquidazione della loro partecipazione nei modi stabiliti dagli atti del procedimento di gara con cui i soci privati sono stati scelti.

Le azioni oggetto di trasferimento devono essere in ogni caso offerte al Comune di Cinisello Balsamo e agli eventuali altri soci pubblici, ai quali spetta il diritto di prelazione sull'acquisto, alle condizioni della cessione stabilite dal cedente in favore del cessionario, in caso di alienazione diretta, oppure risultanti dall'avvenuto esperimento della procedura di cui al precedente art. 8, quinto capoverso.

A tal fine, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione dell'avviso di cui all'art. 8, quarto capoverso, in caso di alienazione diretta delle azioni, oppure, negli altri casi, dal provvedimento con il quale viene disposta l'aggiudicazione di cui alla procedura sopra richiamata, il Consiglio di Amministrazione – a mezzo di lettera raccomandata A/R – deve dare notizia della proposta al Comune di Cinisello Balsamo e agli eventuali altri soci pubblici, assegnando a questi ultimi un termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

Qualora entro il suddetto termine non dovesse essere esercitato il diritto di prelazione da parte del Comune di Cinisello e degli eventuali altri soci pubblici, il cedente potrà alienare le proprie azioni in favore del cessionario, in caso di alienazione diretta, e, negli altri casi, la cessione delle azioni potrà dirsi perfezionata in capo all'aggiudicatario della procedura di cui al precedente art. 8, quinto capoverso.

Il trasferimento effettuato senza il rispetto di tali procedure non produce effetti nei confronti della società, non consente l'iscrizione nel Libro Soci e non consente di esercitare i diritti inerenti le azioni trasferite.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e l'iscrizione nel Libro Soci di qualsivoglia trasferimento di azioni deve intendersi subordinata all'accertamento di tale osservanza, da parte del Consiglio medesimo con propria deliberazione”.

4) Modificare l'**art. 16, comma 1**, come segue: Dopo “L'Assemblea” aggiungere “ordinaria”. Alla fine del comma 1, aggiungere: “L'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino il 70% del capitale sociale e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 65% del capitale sociale.

5) All'**art. 18**, n. 2), dopo le parole “nomina e revoca gli amministratori e il Presidente del Consiglio di Amministrazione” aggiungere: “secondo le modalità stabilite all'art. 19”. Al n. 2), in fine aggiungere: “secondo le modalità stabilite all'art. 25”.

6) Art. 19.

Al comma 2, dopo le parole “stabilito all’atto della nomina e” aggiungere: “salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma successivo”.

Modificare il comma 3 come segue: “Il Consiglio di amministrazione è composta da 3 membri. Quando la società è partecipata esclusivamente da enti pubblici territoriali, è sempre ammessa la possibilità di nominare un amministratore unico. In caso di cessione di azioni a soggetti privati, l’amministratore unico ovvero il consiglio di amministrazione in carica convocano l’assemblea affinché entro 90 giorni provveda alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione”.

Modificare il comma 4 come segue: “Gli enti pubblici soci hanno la facoltà di procedere alla nomina diretta di due membri. Gli enti pubblici soci si riservano di revocare, con atto motivato, o di sostituire gli amministratori dagli stessi designati. Il terzo membro del Consiglio di Amministrazione è nominato dall’Assemblea Ordinaria su designazione dei soci privati.

L’assemblea può revocare gli amministratori con deliberazione che deve essere sostenuta dal voto favorevole di ~~almeno il 10% delle tante~~ **almeno il 10% del capitale sociale** azioni di proprietà di soci diversi dagli enti pubblici **che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale**.

Al comma 5, in fine, aggiungere: “Il Presidente in ogni caso è scelto tra i consiglieri nominati dai soci pubblici”.

7) Art. 21.

Modificare il comma 1 come segue: “Il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno un Amministratore Delegato, cui saranno attribuite funzioni di carattere gestorio, nei limiti individuati con l’atto di conferimento della delega. Il Consiglio può altresì delegare ulteriori attribuzioni ad uno o più dei suoi membri ai sensi di quanto previsto dall’art. 2381 c.c.

Al comma 3, sopprimere la disposizione statutaria “Il comitato esecutivo cinque membri”

Sopprimere i commi 4, 5 e 6

8) Art. 22 – Modificare il comma 1 come segue: “La rappresentanza della Società spetta all’Amministratore Unico o al presidente del Consiglio di Amministrazione, all’Amministratore delegato e agli altri amministratori titolari di delega nei limiti dei poteri delegati dal Consiglio”.

9) Art. 23. Aggiungere infine la seguente clausola: “In ogni caso il compenso degli amministratori deve essere stabilito in osservanza dei limiti stabiliti dall’ordinamento giuridico.

10) Art. 25. Al comma 1, dopo “due sindaci supplenti”, aggiungere: “Due membri effettivi e un membro supplente sono designati dagli enti pubblici soci, conformemente all’art. 2449 cod. civ. Il terzo membro effettivo e il secondo membro supplente sono eletti dall’assemblea su designazione dei soci privati di concerto tra loro”.

